STATUTI

DELLA

SOCIETÀ DEI FILODIDACI

APPROVATI

CON DISPOSIZIONE DELL'I. E R. GOVERNO

in data del dì 3 di Agosto 1852.

FIRENZE

1852

STATUTI

DELLA

SOCIETÀ DEI FILODIDACI

APPROVATI

CON DISPOSIZIONE DELL'I. E R. GOVERNO

in data del dì 3 di Agosto 1852.

FIRENZE
SOCIETA' TIPOGRAFICA
sulle Logge del Grano

1852

TITOLO PRIMO

Disposizioni Fondamentali.

Art. 1.° S'istituisce una nuova Società che avrà il titolo di

SOCIETÀ DEI FILODIDACI

nome che derivato da due voci greche φίλος e διδασκομαι esprime — amanti dell'imparare. —

2.° Lo scopo della Società consiste nel riunire l'utile al dilettevole, e di procurare mai sempre l'acquisto di nuove cognizioni, che sono il vero cibo dell'intelletto.

3.° Essa terrà due Adunanze ordinarie di studio al mese, nelle quali si potrà trattare di Scienze, Letteratura e Musica.

4.° Oltre le surriferite Adunanze ordinarie, saranno tenute nell'anno altre quattro Adunanze speciali, in cui verrà ripetuto tuttociò che di migliore è stato fatto nel decorso Trimestre.

5.° Le Adunanze tanto ordinarie, quanto speciali, avranno sede in una sala posta in casa del promotore Sig. Pietro Stefanelli: la qual sala viene appositamente addobbata e destinata gratuitamente per l'uso della Società.

6.° Lo stemma o sigillo della Società deve rappresentare: Un Mappamondo, un Libro ed una Cetra, contornati

da una Corona di Alloro, ed attorno porterà l'iscrizione: SOCIETÀ DEI FILODIDACI *istituita l'Anno* 1852. — ed il verso del Petrarca

« *Altro diletto, che imparar, non provo* ».

TITOLO SECONDO

Dei Socj.

7.° I Socj ordinarj saranno in numero di quaranta.

8.° Compito questo numero, se verranno presentati degli estranei, ai quali piaccia far lettura di qualche loro Memoria Scientifica o Letteraria, oppure eseguir vogliano qualche pezzo Musicale, saranno ammessi come aspiranti, i quali per grado di anzianità andranno ad occupare quei posti che rimarranno vacanti. Se questo numero di Aspiranti crescesse di troppo, potrà il Consiglio Direttivo della Società dietro l'approvazione del Corpo sociale, ampliare il numero dei quaranta Socj per portarlo a quella cifra che più crederà opportuna.

9.° Saranno ammessi pure N.° 10 Socj corrispondenti ai quali incomberà l'obbligo d'inviare una volta l'anno una Memoria Scientifica o Letteraria, oppure un pezzo Musicale che non sia però strumentato a piena orchestra. Le trasmesse Memorie saranno lette dal Segretario: i pezzi musicali verranno eseguiti dai Soci ordinarj di turno. Questi Socj corrispondenti, tutte le volte che saranno in Firenze nel dì delle Adunanze, potranno intervenirvi ed ancora far da loro stessi lettura dei proprj lavori. Questi Socj non appartengono alla classe dei corrispondenti, di cui si tratta nell'Art. 27.° Saranno essi Socj esonerati dalla tassa.

10.° Per l'ammissione di nuovi Socj sarà necessario che un componente la Società ne faccia petizione al Consiglio Direttivo, e che abbia altresì ricevuta preventivamente annuenza dalla persona proposta.

11.° Al nuovo Socio viene partecipata l'ammissione con biglietto del Segretario, ed unitamente gli vien rimesso il Diploma.

12.° Ogni Socio che entra nella Società, è tenuto all'osservanza degli Statuti Sociali.

13.° Chiunque entri a Socio, dovrà porre la propria firma nel Ruolo, che terrà il Segretario, e notarvi il proprio domicilio.

14.° Il Socio ammesso avrà l'onere di corrispondere alla tassa annua di Lire 13. 6. 8. da pagarsi in tre rate; cioè la prima di Lire 6. 13. 4. al principiare di ciascun anno Accademico; la seconda di L. 3. 6. 8. dopo quattro mesi; la terza della stessa somma, dopo un eguale spazio di tempo dalla precedente.

15.° I Socj hanno diritto di presentare alle Adunanze i qui notati individui di loro famiglia; Padre, Madre, Consorte e figli non minori di anni quindici; avvertendo però, che essi non potranno condurre più di tre dei medesimi individui, tanto nelle Adunanze ordinarie, quanto in quelle speciali.

16.° I figli maschi appena toccata l'età maggiore, perderanno il diritto d'intervenire alle Adunanze della Società.

17.° Nelle Adunanze speciali sarà permesso ai Socj di condurre, oltre ai surriferiti individui di loro famiglia, due persone.

18.° Ogni Socio avrà l'obbligo, giunto il suo turno, o di leggere una Memoria Scientifica o Letteraria, oppure di eseguire un pezzo Musicale.

19.° Le letture sì Scientifiche come Letterarie e la Musica espressamente scritta per la Società, dovranno dall'Autore essere rimesse nella loro originalità, almeno quattro giorni avanti l'Adunanza, al Consiglio di Direzione per essere approvate.

20.° Di qualunque lettura, che venga fatta nella Società dei Filodidaci, o pezzo Musicale che sia apposita-

mente scritto, ne dovrà essere rilasciata copia al Segretario.

21.° Se un Socio o per impedimento, o per qualunque altra causa non potrà soddisfare a quanto vien prescritto nell'Articolo 18.° e non ne rimetterà avviso in tempo debito con apposito biglietto al Consiglio Direttivo, sarà sottoposto alla multa di Lire due: la qual somma anderà a vantaggio degli assegnamenti della Società.

22.° Se però per impreviste cause di salute (che sieno verificabili) il Socio di turno venga impedito nel giorno stesso dell'Adunanza, sarà esente dalla surriferita multa, purchè ne renda avvisato il Consiglio Direttivo al più presto possibile.

23.° I Socj si dovranno rimettere a tutto ciò che da' tre Direttori venga deciso in rapporto agli studj della Società.

24.° I Socj, che si occuperanno della parte Musicale, giunto il loro turno dovranno, dietro l'avviso del Direttore che ad essa parte presiede, trovarsi alle prove che da Esso verranno fatte a forma dell'Art. 50.° Ove essi non intervengano a quelle e non ne diano avviso al medesimo Direttore o al Consiglio in tempo debito, saranno sottoposti alla multa di Lire una, che anderà in aumento della cassa della Società.

25.° Se un Socio mancherà all'osservanza degli Statuti sociali, o sarà reprensibile per non regolare condotta, potrà il Consiglio Direttivo o assentarlo o ancora farlo cassare dai Ruoli della Società.

26. Cessa la qualità di Socio

1.° Con la morte,

2.° Per circostanze economiche,

3.° Con la traslazione d'impiego,

4.° Con la partenza da Firenze per prendere domicilio altrove,

5.° Con l'espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.

27.° Un Socio, che per giuste cause è necessitato di uscire dalla Società per andare a prendere domicilio fuori di Firenze, cessa di corrispondere alla tassa imposta dall'Art. 14.° Conserverà egli il titolo di Socio corrispondente, ed il suo nome figurerà sempre nei Ruoli della Società. Potrà esso quando gli piacerà inviare al Consiglio Direttivo o Memorie Scientifiche o Letterarie, o pezzi Musicali. Le Memorie saranno lette dal Segretario nelle Adunanze ordinarie: i pezzi Musicali, verranno eseguiti dai Socj ordinarj di turno. Coloro poi che restando in Firenze usciranno dalla Società o per circostanze economiche, o per traslazione d'impiego, avranno il titolo di Socj onorarj e potranno intervenire alle Adunanze tanto ordinarie quanto speciali. Godranno degli stessi privilegi concessi ai Socj corrispondenti, e come i primi non saranno tenuti all'osservanza dell'Art. 18.°

28.° Le donne potranno essere ammesse alla Società dei Filodidaci. Esse avranno il titolo di Socie onorarie e saranno esonerate dalla tassa, che per i Socj è stabilita nell'Art. 14.° Potranno esse presentare alle Adunanze ordinarie il Padre, la Madre e le Sorelle, uniformandosi a quanto viene stabilito nell'Art. 15.° relativamente ai Socj; e nelle Adunanze speciali avranno il diritto di condurre inoltre due persone, come vedesi per i Socj nell'Art. 17.°

29.° Le donne ancora saranno tenute all'osservanza di quanto per i Socj vien prescritto negli Articoli 10.° 11.° 12.° 13.° 18.° 19.° 20.° 21.° 22.° 23.° 24.° 26.°

30.° Non potranno esse intervenire alle Adunanze generali, nè far parte giammai del Consiglio.

31.° I figli dei Socj, che a forma dell'Art. 15.° vengono ammessi come uditori, potranno ancora fare una lettura Scientifica o Letteraria, o eseguire un pezzo Musicale, rendendone però avvertito avanti il Consiglio Direttivo. Non saranno tenuti all'osservanza dell'Art. 18.°

TITOLO TERZO

Del Consiglio di Direzione.

32.° Dovrà formarsi nel seno della Società un Consiglio di direzione il quale terrà il governo della medesima ed avrà l'amministrazione degli assegnamenti di lei. Questo Consiglio si comporrà di

Un Presidente,
Tre Direttori,
Un Consultore,
Un Segretario,
Un Tesoriere,
Un Provveditore.

33.° Queste cariche dovranno essere elette da tutta la Società in Adunanza generale.

34.° Il Consiglio di Direzione si adunerà tutte le volte che esso crederà opportuno a fine di vigilare al buono andamento della Società e per l'ammissione dei nuovi Socj da proporsi a tutto il Corpo sociale, come vedesi nell'Art. 10.° Il Presidente potrà convocare l'Adunanza del Consiglio come pure essa potrà aver luogo dietro la richiesta di due Direttori. Ognuna di queste Adunanze dovrà dal Segretario essere annunziata almeno tre giorni avanti a tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

35.° Per le deliberazioni del Consiglio sarà necessario la presenza di cinque votanti.

36.° Sarà in facoltà del Consiglio di Direzione di convocare una o più Adunanze generali, che dal Segretario saranno annunziate a ciascun Socio con apposito avviso quattro giorni prima.

37.° Giunti al termine dell'anno Accademico, sarà convocata un'Adunanza generale per render conto avanti la Società tutta dell'Amministrazione tenuta nel decorso

anno, e per presentare all'approvazione della medesima il Bilancio di previsione per l'anno venturo.

38.° Il Consiglio pure sarà tenuto all'osservanza di quanto vien disposto a riguardo dei Socj negli Articoli 12.° 13.° 14.° 15.° 16.° 17.° 18.° 20.° 21.° 22.° 24.° 26.°

TITOLO QUARTO

Del Presidente.

39.° La carica di Presidente dura due anni; scaduto il qual termine il medesimo individuo può esser confermato, oppure si può procedere ad una nuova nomina, come resulta dall'Articolo 85.°

40.° Il Presidente ha diritto all'iniziativa degli affari che riguardano la Società.

41.° Egli può convocare le Adunanze del Consiglio direttivo come si ha dall'Articolo 34.°

42.° Egli invigila al buon ordine delle cose, ed è suo speciale attributo l'osservanza delle Leggi sociali ed il promuovere a suo potere il lustro e l'utile della Società.

43.° Previene o compone le discordie che possono insorgere tra i Socj.

44.° Egli firma unitamente al Segretario i biglietti d'ammissione e i Diplomi per i nuovi Socj, e gli Atti di ciascuna Adunanza.

45.° Se per cagione di assenza, o d'impedimento il Presidente non potesse disimpegnare per un certo spazio di tempo le proprie funzioni, subentra provvisoriamente nella sua carica uno dei tre Direttori a ciò eletto da tutto il Consiglio direttivo.

TITOLO QUINTO

Dei Direttori.

46.° La carica dei Direttori durerà come le altre due anni, e potrà essa carica esser confermata negli stessi individui o ad altri affidata.

47.° Essi regolano gli Studj della Società.

48.° Ogni trimestre essi giudicheranno quali sieno le Memorie ed i pezzi Musicali migliori, che sono stati presentati nelle sei trascorse Adunanze ordinarie, per riprodurli in quelle speciali.

49.° Sarà cura di ciascuno di essi il promuovere per quanto sarà loro possibile l'incremento di tutta la Società col mezzo degli Studj riguardanti la parte affidatagli.

50.° I due Direttori delle Scienze e della Letteratura rivedranno le Memorie dei Socj prima che sieno lette, come resulta dall'Art. 19.° Il Direttore della Musica poi si darà cura di provare prima i pezzi da eseguirsi; e ciò potrà fare, trasmettendone avvisi agli Esecutori per mezzo del Segretario.

51.° I Direttori potranno convocare le Adunanze del Consiglio come vedesi nell'Art. 34.°

52.° Essi comunicheranno ai Socj le loro risoluzioni per mezzo del Segretario.

53.° Se alcuno dei Direttori, o per cause di salute o per altri impedimenti dovesse sospendere le proprie funzioni, potrà scegliersi un sostituto in altro Socio; il quale però dovrà essere approvato dall'intero corpo sociale.

TITOLO SESTO

Del Consultore.

54.° La carica di Consultore durerà due anni come le altre.

55.° Le attribuzioni del Consultore saranno d'intervenire a ciascuna Adunanza, sì consultiva come generale.

56.° Egli dopo il Presidente ha diritto all'iniziativa degli affari sociali.

57.° Nelle Adunanze tanto consultive, quanto generali, dovrà rappresentare in caso di momentanea assenza, o il Presidente o il Segretario; nel qual caso avrà, oltre al proprio voto, quello ancora della carica che Egli rappresenta.

58.° In caso di prolungata assenza del Segretario dovrà il Consultore farne le veci.

TITOLO SETTIMO

Del Segretario.

59.° La carica di Segretario durerà due anni nello stesso modo delle altre.

60.° È incombenza del Segretario compilare e custodire gli atti della Società. Perciò egli terrà un libro, nel quale prenderà appunto di tuttociò che in ogni Adunanza verrà fatto. Gli atti di ciascuna Adunanza dovranno esser firmati da esso Segretario e dal Presidente.

61.° Il Segretario terrà il sigillo della Società, e se ne varrà per tutti gli atti che riguardano la medesima.

62.° Egli terrà il Ruolo dei Socj; nel quale registrerà il nome di quelli nuovamente ammessi e casserà quello degli espulsi.

63.° Conserverà le Memorie ed i pezzi di Musica, che a forma dell'Art. 20.° verranno rilasciati dai Socj.

64.° Firmerà, unitamente al Presidente, i biglietti di ammissione e i Diplomi (vedi Art. 44.°) e vi apporrà il sigillo della Società.

65.° Annunzierà ai Socj le Adunanze ordinarie e speciali, come pure trasmetterà loro tutti quegli avvisi che gli verranno comunicati dal Consiglio.

66.° Egli prenderà appunto di tutte le risoluzioni prese dal Consiglio e dell'Adunanze generali.

67.° Egli leggerà le Memorie dei Socj corrispondenti che a forma dell'Art. 27.° verranno dirette al Consiglio Direttivo.

TITOLO OTTAVO

Del Tesoriere.

68.° La carica pure di Tesoriere dura due anni nello stesso modo delle altre.

69.° Egli incasserà l'entrate della Società e le erogherà nelle spese designate nell'Art. 79.°

70.° Firma le ricevute per la tassa dei Socj, e per le multe.

71.° Egli tiene un libro di Entrata e Uscita, ed alla fine dell'anno, come vedesi nell'Art. 85.° nelle Adunanze generali, rende conto dell'Amministrazione tenuta, e presenta il Bilancio di previsione per l'anno venturo.

72.° In caso di assenza del Tesoriere, disimpegnerà le funzioni di lui il Segretario.

TITOLO NONO

Del Provveditore.

73.° La carica pure di Provveditore dura nel modo stesso delle altre.

74.° Sarà sua incombenza di provvedere tuttociò che potrà occorrere per la Società.

75.° Tutte le volte che occorreranno delle spese, dovrà il Provveditore renderne conto al Consiglio.

76.° Il denaro occorrente per le singole spese, gli sarà somministrato dal Tesoriere, al quale rilascerà le apposite ricevute.

77.° In assenza del Provveditore il Consiglio Direttivo nominerà un Socio il quale disimpegnerà le funzioni di lui.

TITOLO DECIMO

Parte Economica.

78.° Le rendite della Società consistono nelle Tasse dei Socj e nelle multe che possono sborsare i medesimi, come è accennato negli Articoli 21.° e 24.°

79.° Le spese della Società consistono:

1.° Nel nolo e mantenimento di un piano-forte.

2.° Negli stampati (Lettere, Diplomi, Avvisi).

3.° Nel mantenimento di un Bidello.

4.° Nell'illuminazione della Sala per le quattro Adunanze speciali.

5.° In spese straordinarie.

TITOLO UNDECIMO

Delle Adunanze Ordinarie e Speciali.

80.° Le Adunanze ordinarie di Studio avranno luogo di giorno nelle Domeniche; le speciali di sera in giorno da stabilirsi dal Consiglio.

81.° Tutti gli studj della Società si riporteranno sotto tre divisioni (Scienza, Letteratura, Musica), come dispone l'Art. 3.°, le quali divisioni si suddividono in Sezioni. Così la divisione Scienze comprenderà: la Chimica, la Fisica, l'Astronomia, la Storia Naturale, la Zoologia, l'Agricoltura, la Meccanica, l'Economia generale e privata. In quella

della Letteratura sarà compreso l'Istoria antica e moderna, le Prose, la Poesia, l'Estetica, i Commenti, le Traduzioni. Ed in quella infine della Musica, i pezzi antichi e moderni tanto vocali quanto strumentali, i pezzi concertati, i pezzi a quattro mani, gli spartiti e tutta la Musica non ancor sentita, le Sinfonie e tuttociò che verrà fatto espressamente per la Società.

82.° Nelle Adunanze tanto ordinarie, quanto speciali non potranno essere trattate materie di tal difficoltà da non poter riuscire accessibili altro che all'intelligenza di coloro che in quella parte di scibile sono versati. Così tutto dovrà esser ridotto alle debite misure, affinchè possa tornare in vantaggio alla Società tutta.

83.° Sono assolutamente proibite le controversie Teologiche, le Dispute Legali e Giurisdizionali, le Discussioni di Politica e degli Atti del Governo, gli Scritti osceni e le Satire personali.

84.° Se qualcuno dei Socj variasse nelle Adunanze il Tema della lettura presentata ai Direttori, e se per incidenza ancora venisse a trattare delle cose vietate nell'antecedente Articolo, potrà il Presidente o il respettivo Direttore interdirgli la parola col suono del campanello. Sarà quindi in facoltà del Consiglio Direttivo di sospenderlo dai diritti accordatigli col presente Statuto, oppure di farlo cassare dai Ruoli della Società.

TITOLO DUODECIMO

Dell' Adunanze Generali.

85.° Alla fine di ciascun anno avrà luogo un'Adunanza generale per il rendiconto del Tesoriere per l'approvazione del Bilancio preventivo del futuro anno, per la rielezione delle cariche, e per decidere di qualche affare speciale riguardante tutto il corpo della Società. Potranno ancora esser convocate delle Adunanze straordinarie dietro deliberazione del Consiglio Direttivo (vedasi l'Art. 36.°).

86.° Perchè le Adunanze generali possan dirsi legali abbisognerà l'intervento della metà dei Socj.

87.° Gli Scrutinii si possono fare per mezzo di voti segreti con palle bianche e nere. Le nere approvano, le bianche negano.

88.° Se il caso portasse che nella votazione tanto i voti affermativi, quanto i negativi fossero dello stesso numero, sarà allora necessario procedere ad una nuova votazione.

89.° Nelle Adunanze generali tanto i Socj quanto i Componenti il Consiglio, avranno un sol voto, mentre il Presidente ne avrà due.

90.° Ogni Adunanza generale dovrà essere annunziata dal Segretario, quattro giorni avanti, come stabilisce l'Articolo 36.°